

N. 1106-784-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)

Relatore: **ALLOCCA**

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 4 dicembre 1979 (Stampato n 485)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ

(ALTISSIMO)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 6 dicembre 1979*

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 novembre 1979, n 577, recante ulteriore proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANDOMENICO, SICOLO, ALICI, PALOPOLI, CAPPELLONI,
CASALINO, VIGNOLA, GRADUATA, CARMENO, ANGELINI,
SPATARO, DI GIOVANNI, SALVATO ERSILIA, AMARANTE,
BELLOCCHIO, SARRI TRABUJO MILENA**

Presentata il 24 ottobre 1979

—

Proroga dei termini di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1978, n. 804, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi

Presentata alla Presidenza il 5 gennaio 1980

—

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che la legge n. 192 del 1977 disciplina, tra l'altro, il lavaggio ed i requisiti igienici a cui debbono rispondere i molluschi messi in commercio. Per altro, gli impianti di depurazione previsti dalle norme di cui sopra non sono stati realizzati per tutta una serie di motivi e soprattutto per la mancata emanazione da parte di alcune regioni degli atti legislativi ed amministrativi necessari alla concreta attuazione delle norme stesse.

Il disegno di legge in esame, disponendo la ulteriore proroga al 31 dicembre 1980 dei termini per la entrata in vigore delle disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita e all'importazione di molluschi eduli lamelli-

branchi, di cui alla legge sopra citata, termini già prorogati con le leggi 18 maggio 1978, n. 189 e 19 dicembre 1978, numero 804, consente di non porre in stato di inadempienza numerose regioni e nel contempo di non bloccare un commercio che dà lavoro a molti operatori del settore.

È pur vero che il Parlamento è costretto per la terza volta ad intervenire nella materia per i richiamati motivi ma questa volta la proroga concessa, originariamente stabilita dal decreto-legge al 31 maggio 1980 e ulteriormente ampliata — come già detto — dal Senato fino al 31 dicembre 1980, è maggiore delle precedenti e vi è quindi la ragionevole speranza che nei termini stabiliti si potranno comple-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tare tutti i necessari adempimenti. In questo senso non si può che prendere atto delle assicurazioni già fornite dal rappresentante del Governo in Commissione circa la congruità del nuovo termine e del fatto che il Governo stesso si farà parte diligente nello stimolare le regioni ad as-

sumere tutte le iniziative necessarie, di carattere sia legislativo sia amministrativo.

Per questi motivi raccomando all'Assemblea la sollecita approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame nel testo approvato dal Senato.

TESTO
DEL SENATO

ARTICOLO UNICO.

Il decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, recante ulteriore proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi, è convertito in legge con la seguente modificazione:

All'articolo 1, al primo comma, le parole: « 31 maggio 1980 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1980 ».

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.

PROPOSTA DI LEGGE**N. 784**
—**ART. 1.**

I termini di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1978, n. 804, sono ulteriormente prorogati di 12 mesi. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1923, n. 1315, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 314 del 17 novembre 1979

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione,

Ritenuta la necessità e l'urgenza che i termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, per l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita ed all'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi, già prorogati con legge 18 maggio 1978, n. 189 e 19 dicembre 1978, n. 804, siano ulteriormente prorogati al fine di consentire l'adozione da parte delle amministrazioni regionali delle misure necessarie per la realizzazione delle condizioni previste dalla legge stessa,

Atteso che la mancata attivazione, fra tali misure, degli impianti di depurazione, previsti dalla citata legge e necessari per il risanamento sistematico dei molluschi eduli lamellibranchi, impone il blocco dell'attività commerciale nel settore, dando luogo verosimilmente al fenomeno della raccolta e del commercio abusivi dei molluschi,

Considerato peraltro che le vigenti disposizioni in materia emanate con decreto ministeriale 14 novembre 1973, ai sensi degli articoli 260 e 261 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ad integrazione della legge 4 luglio 1929, n. 1315, costituiscono allo stato attuale idonea garanzia a tutela della salubrità dei molluschi eduli lamellibranchi, anche in presenza di particolari e contingenti situazioni epidemiologiche,

Considerato altresì che per la scadenza ormai prossima dei detti termini l'esigenza sopra cennata non potrebbe essere adeguatamente soddisfatta senza ricorrere alla decretazione d'urgenza,

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro della sanità,

DECRETA

ART 1

I termini per l'entrata in vigore delle disposizioni, relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita ed all'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi, di cui alla legge 2 maggio 1977,

n. 192, già prorogati con le leggi 18 maggio 1978, n. 189, e 19 dicembre 1978, n. 804, sono ulteriormente prorogati fino al 31 maggio 1980.

Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1979.

PERTINI

COSSIGA — ALTISSIMO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO